

ORDINANZA 03/2019

CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN AREA LATO CITTÀ (LAND SIDE)

Il Direttore della Direzione Aeroportuale Regioni Centro

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 250/97 che istituisce l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- VISTO** il Codice della Navigazione approvato con R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 6 comma 7, laddove attribuisce al Direttore (della circoscrizione) aeroportuale la competenza a disciplinare, nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile, la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 8, che definisce le aree interne agli aeroporti sulle quali si esercita la competenza territoriale del Direttore (della circoscrizione) aeroportuale in materia di circolazione stradale;
- VISTA** la Legge 22 marzo 2012 n. 33, avente per oggetto "Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali";
- VISTA** La Legge Regionale 6 aprile 1998 n. 10 (Regione Marche) avente per oggetto "Norme in materia di trasporto di persone mediante il servizio di taxi ed il servizio di noleggio di veicoli con conducente.";
- CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 705 del Codice della Navigazione il gestore aeroportuale è il soggetto cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell'ENAC, il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali;



VISTA	La Convenzione ENAC/AERDORICA S.p.A. n.65 del 12/11/2009, approvata con D.M. n. 105 del 18/03/2013, concernente l'affidamento alla Soc. Aerdorica S.p.A. della gestione totale dell'Aeroporto di Ancona – Falconara;
CONSIDERATO	che ai sensi dell'art. 9 di detta convenzione la Società Concessionaria assume la veste di “ente proprietario” ai sensi e per gli effetti previsti dal codice della strada e dal relativo regolamento;
RITENUTO	che in tale veste al Gestore Aeroportuale Aerdorica S.p.A., concessionario totale delle aree, compete, pertanto, lo studio delle necessità e delle esigenze correlate alla viabilità sulle aree aeroportuali aperte all'uso pubblico, la conseguente verifica di rispondenza della segnaletica verticale e orizzontale alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, nonché la pianificazione dei relativi interventi, ove necessario anche con carattere di urgenza o somma urgenza;
RITENUTO	che alla Direzione Aeroportuale Regioni Centro, quale organo territoriale dell'ENAC, compete recepire tale disciplina con apposita Ordinanza al fine di attribuirvi forza cogente e renderne sanzionabili eventuali violazioni;
SENTITO	il Comitato Aeroportuale per le facilitazioni “FAL” del 07/03/2019 in cui è emersa la necessità modificare la planimetria e le indicazioni relative alle aree aperte al pubblico;
CONSIDERATA	la necessità di emanare una Ordinanza che sostituisca la precedente Ordinanza 03/2015 “Circolazione dei veicoli in area lato città (land side);
VISTA	la planimetria inoltrata dall'ufficio tecnico della Società Aerdorica S.p.A. allegata alla presente Ordinanza;

ORDINA

Art. 1 Ambito di applicazione

1. La presente Ordinanza si applica nell'ambito delle aree aperte al pubblico dell'Aeroporto delle Marche “Raffaello Sanzio” Ancona-Falconara.



Art. 2 Norme da rispettare per la circolazione nelle aree accessibili al pubblico

2. Nelle aree stradali e di parcheggio aeroportuali, aperte all'uso pubblico, è fatto obbligo di rispettare le disposizioni riportate nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, contenente norme sul "Nuovo Codice della Strada", salvo quanto diversamente specificato per casi particolari dettagliati nei successivi articoli.
3. L'area stradale aperta all'uso pubblico, disciplinata dalla presente Ordinanza, è quella indicata nella planimetria allegata che rappresenta parte integrante della presente Ordinanza.
4. E' vietato l'accesso alle aree non aperte al pubblico fatto salvo per i mezzi autorizzati.
5. E' fatto obbligo a chiunque di attenersi alle leggi ed alle regole concernenti l'uso dei beni e delle infrastrutture aeroportuali.

Art. 3 Tipologia di segnaletica

1. La segnaletica verticale ed orizzontale è conforme a quanto stabilito nel D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, Regolamento del Nuovo Codice della Strada.
2. Il Gestore Aeroportuale ha l'obbligo di provvedere a mantenere aggiornata ed in buone condizioni di visibilità tutta la segnaletica orizzontale e verticale prescritta, relativa alla viabilità stradale sulle aree oggetto della presente Ordinanza.

Art. 4 Rispetto della segnaletica verticale e orizzontale

1. La circolazione e la sosta sulle aree stradali dell'Aeroporto di Ancona-Falconara aperte all'uso pubblico sono disciplinate da apposita segnaletica verticale ed orizzontale così come riportata nella planimetria allegata alla presente Ordinanza (All. 1), di cui ne forma parte integrante.
2. Nell'ambito dell'aeroporto è fatto obbligo di osservanza della segnaletica di cui al precedente art. 3, stabilita secondo le norme di cui alle premesse della presente Ordinanza.



Art. 5 Accesso e aree di sosta destinate al servizio TAXI e agli NCC

1. Sono autorizzati ad effettuare il servizio taxi presso l'Aeroporto di Ancona-Falconara i titolari di licenze taxi rilasciate dai Comuni di Ancona, Falconara e Chiaravalle come stabilito dal Regolamento approvato in applicazione all'art. 15 della legge Regionale Marche n° 10/98.
2. I TAXI autorizzati, di cui al precedente comma, devono sostare negli spazi loro riservati dal Gestore aeroportuale e indicati nella allegata planimetria.
3. I TAXI che effettuano servizio diverso da quello sopraindicato possono sostare negli spazi appositamente indicati per il tempo strettamente necessario alle operazioni di discesa/salita passeggeri e carico/scarico bagagli.
4. I veicoli delle imprese di noleggio con conducente (NCC) possono sostare, per il tempo strettamente riservato alle operazioni di salita/discesa dei passeggeri e il carico/scarico dei bagagli, nell'area a loro riservata e indicata da apposita segnaletica orizzontale e verticale come risulta dalla planimetria allegata alla presente Ordinanza.
5. I veicoli indicati nel precedente comma devono esporre un contrassegno idoneo al riconoscimento del mezzo e devono rispettare la normativa vigente in materia di trasporto di persone.

Art. 6 Accesso e aree di sosta autobus

1. Le zone riservate alle fermate degli autobus in servizio pubblico di linea sono individuate di fronte alle aerostazioni partenze e arrivi e indicate da idonea segnaletica.
2. Gli autobus non di linea possono sostare nell'area di fronte alla vecchia aerostazione (padiglione centrale) indicata da apposita segnaletica, previo coordinamento con la Società di Gestione Aerdorica S.p.a., che provvede alla gestione degli spazi disponibili e al rilascio di apposito contrassegno da esporre in modo visibile.
3. E' fatto divieto a tutti gli autobus in sosta e fermata prolungata di tenere il motore principale ed ogni altro motore ausiliario (per condizionamento, ecc...) funzionante per l'intero periodo di permanenza presso l'Aeroporto.



**Art. 7 Sosta per carico/scarico forniture,
servizi e attività commerciali dell'aeroporto**

1. La sosta per le operazioni di carico e scarico di forniture, dei servizi e delle attività commerciali dell'aeroporto è consentita nell'area indicata dall'apposita segnaletica verticale e orizzontale così come riportata nella planimetria allegata alla presente Ordinanza, previo coordinamento con la Società di Gestione Aerdorica S.p.a., che provvede alla gestione degli spazi disponibili e al rilascio di apposito contrassegno da esporre in modo visibile.
2. La sosta è consentita per il tempo necessario alla procedura di carico e scarico.

Art. 8 Variazioni temporanee alla circolazione e/o alla sosta

1. Ogni variazione temporanea alla circolazione e/o alla sosta sulle aree della presente Ordinanza che si rende necessaria a causa di interventi urgenti ed irrinunciabili ai fini della sicurezza operativa sarà coordinata e/o gestita dalla Società di gestione, Aerdorica S.p.a, che provvederà ad apporre idonea segnaletica e a darne comunicazione – anche successivamente all'inizio dei lavori nei casi di necessità ed urgenza – alla Direzione aeroportuale Regioni Centro e agli Enti di Stato presenti in ambito aeroportuale.
2. In caso di eventi particolari e/o riprese cinematografiche/televisive da effettuare nelle aree di cui alla presente Ordinanza, sarà cura della Società di Gestione, Aerdorica S.p.a, provvedere a delimitare, in coerenza alla normativa disposta dal Codice della Strada, le zone interessate e a darne preventiva comunicazione alla Direzione aeroportuale Regioni Centro e agli Enti di Stato presenti nello scalo.
3. La Società di Gestione dovrà provvedere a ripristinare la situazione ex ante al termine dei lavori o dell'evento.

Art. 9 Sanzioni

1. Nell'Area Aeroportuale aperta al pubblico dell'aeroporto R. Sanzio di Ancona - Falconara si applicano le disposizioni del Codice della Strada per tutti gli aspetti attinenti alla circolazione stradale.
2. Le sanzioni per inosservanza alle norme del Codice della Strada ed alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza saranno applicate a seguito di



accertamento effettuato dagli Organi di Polizia - cui compete l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale a norma dell'art. 12 del Codice della Strada - contestate al trasgressore e gestite dai rispettivi organi per i successivi adempimenti di legge (notifiche, ingiunzioni, ecc.).

3. Qualora le infrazioni riguardino disposizioni della presente Ordinanza non rientranti nel Codice della Strada, si applica il Codice della Navigazione e le stesse saranno sanzionate ai sensi dell'art. 1174, comma 2.

Art.10 Regole Generali

1. L'ENAC, per motivi di incolumità pubblica, per motivi di sicurezza della navigazione aerea (nelle due accezioni di safety e di security), nonché per motivi di soccorso e/o esigenze di carattere tecnico, potrà, anche senza alcun preavviso, sospendere temporaneamente la circolazione su tutte o su alcune corsie della strada antistante l'aerostazione passeggeri, a tutte o ad alcune categoria di utenti, ovvero modificarne la viabilità.

Art. 11 Rispetto dell'Ordinanza

1. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza;

Art. 12 Decorrenza

1. La presente Ordinanza entra in vigore il giorno 01/08/2019 ed abroga l'Ordinanza n. 03/2015;

Ancona-Falconara, 29/07/2019

Il Direttore
Dr.ssa Silvia Ceccarelli
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)